

REGOLAMENTO PER LA VENDITA IN SEDE STABILE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DA PARTE DEI COLTIVATORI DIRETTI, approvato con delibera del C.C. 552 del 30.09.1991 per quanto compatibile con le norme approvate con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, così come disposto con deliberazione del C.C. n. 6 del 30.01.2008.

ART. 1

E' istituita in Pietra Ligure la sede stabile in base alla legge 09.02.1963 n. 59, per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori, produttori diretti, affittuari o mezzadri, sia singoli che associati, residenti in Pietra Ligure e nella Val Maremola; in quest'ultimo caso nei modi e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Al fine di garantire la provenienza d'origine e la qualità dei prodotti posti in vendita, essi dovranno essere coltivati in terreni e fondi rustici siti esclusivamente nel territorio del Comune di Pietra Ligure e dei Comuni ad esso finitimi di Borgio Verezzi e Loano nonché dei Comuni della Val Maremola (Tovo San Giacomo, Magliolo, Giustenice).

ART. 3

Le località di svolgimento dell'attività di vendita sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito di esse verranno assegnati posteggi di identiche dimensioni per ciascun produttore.

ART.4

I coltivatori che intendono servirsi della sede stabile per la vendita diretta dei loro prodotti, devono fare domanda al Sindaco di Pietra Ligure, secondo le modalità previste dall'art. 3 della sopraccitata Legge n. 59.

ART.5

La vendita si svolge nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

ART. 6

Ai fini organizzativi della vendita l'anno solare si considera distinto in due periodi: quello estivo che va dal 1° maggio al 30 settembre e quello invernale che va dal 1° ottobre al 30 aprile.

ART. 7

Dopo l'inizio delle vendite è vietato accedere, con i mezzi di trasporto, ai posteggi o comunque scaricare merci.

ART.8

L'attribuzione dei posteggi viene effettuata d'ufficio, tenuto conto della data di presentazione della domanda d'ammissione e della disponibilità dei posti.

ART. 9

I coltivatori in possesso di regolare autorizzazione di vendita sono tenuti:

- a) ad occupare scrupolosamente il suolo loro assegnato;
- b) ad usare banchi propri o di altri purchè puliti e decorosi;
- c) a tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- d) ad esporre la merce in contenitori puliti ed igienicamente idonei;

- e) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto negli appositi contenitori;
- f) a sottoposti ed accettare integralmente le norme concernenti la vendita ed i controlli, nonché sulla regolamentazione dei prezzi che l'Amministrazione riterrà di emanare

ART.10

Al fine di sovrintendere a tutte le attività inerenti la vendita, tra cui, in particolare:

- a) l'esame delle domande
- b) gli orari
- c) le località di svolgimento
- d) le modalità e l'effettuazione dei controlli, sia nei fondi rustici che durante la vendita
- e) l'espressione di parere per l'irrogazione di sanzioni concernenti le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari vigenti
- f) ogni tipo di problematica e iniziativa riguardo alla vendita medesima

E' costituita, con compiti consultivi, una speciale Commissione. Essa è composta:

- dal Sindaco o Suo delegato, quale Presidente
- dal funzionario dell'Ufficio Comunale dell'Agricoltura
- dal Vigile Urbano che interviene direttamente durante la vendita, quali membri di diritto

Inoltre, da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Associazioni: Coltivatori Diretti, Confcoltivatori, Società Agricola.

Possono, inoltre, partecipare ai lavori della Commissione, in particolare nell'effettuazione dei controlli sui fondi rustici, un commerciante di Pietra Ligure del settore "Frutta e Verdura" ed un consumatore, i quali intervengono in qualità di "osservatore" e senza diritto di voto.

Essi saranno nominati dal Consiglio Comunale sulla base di terne di nominativi designati dalle Associazioni sopraelencate, compreso Rappresentante Commercianti e dei Consumatori. Le riunioni della Commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto.

La Commissione dura in carica 5 anni e deve essere rinnovata dopo ogni turno Elettorale Amministrativo cui partecipi il Comune di Pietra Ligure.

Per le attribuzioni della Commissione ed in particolare, di quelle previste da questo art. 10 lettere a), b), e), è incompatibile lo stato contemporaneo di commissario con quello di coltivatore-venditore partecipante alla vendita disciplinata da questo stesso regolamento.

ART. 11

Per le infrazioni al presente Regolamento Comunale i titolari di autorizzazione sono passibili delle seguenti sanzioni, da decretarsi da parte del Sindaco, sentito il parere della Commissione:

- a) richiamo scritto
- b) oblazione da €. 50.000 a €. 100.000
- c) sospensione fino a 10 giorni effettivi di mercato con indicazione, comunque, della durata cronologica
- d) revoca dell'autorizzazione

Essi decadono inoltre nelle ipotesi previste dall'art. 6 della legge 59/63 come delibera della G.M. n. 372 del 18.07.1985.

ART. 12

La Commissione attuale dura in carica fino al termine della durata dell'attuale mandato elettorale.